

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 - L'Associazione Arma Aeronautica, costituita in Torino il 29 Febbraio 1952 ed eretta in ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Maggio 1955 - n. 575, ha sede in Roma.

Art. 2. - L'Associazione è patriottica, apolitica, apartitica e si propone di:

- mantenere vivo il culto della Patria ed il senso dell'onore;
- esaltare, custodire e tramandare le glorie e le tradizioni aviatorie;
- conservare e consolidare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra tutti gli associati;
- tutelare gli interessi morali e materiali dei soci e dei loro familiari;
- tendere all'elevazione spirituale e culturale degli iscritti;
- tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili dello Stato, con le Forze Armate e conservare stretti rapporti di collaborazione con l'Aeronautica militare, nonché con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma italiane ed estere;
- concorrere alla diffusione della conoscenza delle attività aeronautiche nazionali ed internazionali; promuovere adeguate iniziative al fine di facilitare l'orientamento dei giovani verso l'Aeronautica militare e le attività aeronautiche ed aerospaziali;
- promuovere, incentivare e sviluppare la ricerca storica aeronautica; organizzare e dirigere studi sull'utilizzo del mezzo aereo;
- collaborare alle attività che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti locali svolgono nei settori della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della salute e della solidarietà.

TITOLO II

Soci - Acquisto e perdita delle qualità di socio
Sanzioni disciplinari

Art. 3. - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, con qualsiasi grado ed in qualsiasi categoria, anche come militarizzati, hanno appartenuto od appartengono all'Aeronautica militare.

Possono essere iscritti all'Associazione, come soci aggregati, coloro che hanno i requisiti di cui al successivo art. 4.

Non possono essere soci coloro che siano venuti meno alle leggi dell'onore.

Art. 4. - I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1) soci ad honorem;
- 2) onorari;
- 3) benemeriti;
- 4) effettivi;
- 5) aggregati.

Sono soci ad honorem i Caduti dell'Aeronautica che vengono iscritti nell'Albo d'Oro dell'Associazione.

Possono essere soci onorari coloro che, pur non essendo iscritti all'Associazione, sono decorati dell'Ordine militare d'Italia, di Medaglia d'oro al Valor militare, al Valore Aeronautico, al Valor Civile ed i Grandi Invalidi di guerra e per servizio ordinario, viventi ed appartenenti all'Aeronautica militare, nonché coloro che nel campo scientifico, industriale, delle comunicazioni o in altri settori hanno svolto importante opera di promozione delle attività aeronautiche e spaziali..

Possono essere soci benemeriti i soci dell'Associazione che si siano particolarmente distinti e coloro che, con le loro opere, elargizioni e donazioni, hanno contribuito alla

valorizzazione ed allo sviluppo dell'Associazione.

Possono essere soci effettivi:

- a) coloro che prestano o abbiano prestato servizio, con qualsiasi grado, nell'Aeronautica militare;
- b) coloro che, con un brevetto od incarico aeronautico, prestano od hanno prestato servizio in reparti dell'Aviazione dell'Esercito, della Marina militare, dei Carabinieri e di altri Corpi ed Enti dello Stato;
- c) gli Ufficiali in congedo appartenenti ad altra Forza Armata che hanno prestato servizio con brevetto di Osservatore nell'Aeronautica militare;
- d) i Cappellani militari che prestano od abbiano prestato servizio presso l'Aeronautica militare;
- e) gli appartenenti ad altre Forze Armate che hanno prestato o prestano servizio presso l'Aeronautica militare per un periodo di tempo non inferiore a due anni;
- f) il personale civile, dipendente del Ministero della Difesa, che presta od ha prestato servizio presso Enti, Comandi e Reparti dell'Aeronautica militare.

Possono essere soci aggregati:

- a) i familiari dei Caduti e dei Mutilati di guerra e/o per servizio ordinario dell'Aeronautica militare;
- b) i familiari dei soci, anche se deceduti;
- c) coloro che operano o hanno operato in attività aeronautiche civili, nonché coloro che hanno particolare inclinazione per le attività aeronautiche ed aerospaziali e/o che praticano od abbiano praticato sport aeronautici.

Art. 5. - I soci ad honorem sono iscritti, d'ufficio, nell'Albo d'Oro esistente presso la Presidenza nazionale.

I soci onorari ed i soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta scritta e motivata del Presidente nazionale o di un Presidente di Sezione, sentito il parere del Consiglio direttivo di Sezione e del Presidente regionale.

La delibera del Consiglio direttivo nazionale è portata a conoscenza dell'interessato con l'invito a comunicare per iscritto l'accettazione della qualifica di socio attribuitagli.

La nomina decorre dalla data di accettazione dell'interessato.

Coloro che desiderano iscriversi all'Associazione, debbono presentare domanda scritta alla Sezione, alla quale intendono appartenere, documentando il possesso dei requisiti richiesti.

La domanda viene esaminata dal Consiglio direttivo di Sezione ed accettata o respinta con delibera dello stesso Organo.

Il contenuto della delibera viene portato a conoscenza dell'interessato. In caso di accettazione della domanda, l'iscrizione a socio decorre dalla data della predetta delibera.

Contro la delibera del Consiglio direttivo di Sezione, che respinge la domanda di iscrizione a socio, è ammesso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Consiglio direttivo nazionale, la cui decisione in merito è definitiva.

Art. 6. - Il socio, con l'assunzione di tale qualifica, si impegna:

- a osservare lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento di attuazione dello stesso, nonché le delibere delle assemblee di cui al successivo art. 12 e le disposizioni degli altri Organi direttivi dell'Associazione;
- a tenere condotta seria, dignitosa ed onesta, ispirata ai principi di lealtà e di fraterna solidarietà, sui quali è basato il contenuto morale e materiale

dell'Associazione;

- a collaborare efficacemente, nei limiti delle proprie possibilità, al miglioramento morale e materiale dell'Associazione;
- a pagare la quota sociale annuale;
- a dotarsi dell'uniforme sociale.

Il socio ha diritto di:

- intervenire ed esercitare i propri diritti all'Assemblea di Sezione alla quale è iscritto;
- frequentare i locali sociali, rispettando la relativa regolamentazione;
- fregiarsi del distintivo dell'Associazione;
- partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa con le modalità previste;
- indossare l'uniforme sociale.

Art. 7. - La qualifica di socio si perde:

- per volontaria rinuncia;
- per decadenza a seguito di morosità;
- per radiazione a norma del successivo art. 8.

La volontaria rinuncia deve essere comunicata per iscritto alla Sezione di appartenenza. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio direttivo di Sezione a carico del socio che, nonostante i vari solleciti, non provvede al versamento della quota sociale nei termini previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 8. - Il socio che venga meno ai doveri sociali prescritti dal presente statuto o che, con il proprio comportamento, arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione, o che ne comprometta il prestigio o il buon nome, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari, da adottarsi con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti:

- richiamo scritto;
- sospensione;
- radiazione.

Il richiamo scritto, deliberato dal Consiglio direttivo di Sezione dopo aver sentito il socio interessato, viene notificato allo stesso dal Presidente della Sezione ed è portato a conoscenza del Presidente regionale e del Presidente nazionale.

Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso al Presidente regionale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione del Presidente regionale è definitiva.

La sospensione da uno a dodici mesi viene proposta dal Presidente di Sezione ed è deliberata dal Consiglio direttivo della stessa, dopo aver sentito il socio interessato. Il provvedimento deve essere notificato all'interessato e portato a conoscenza del Presidente regionale e del Presidente nazionale. Avverso il provvedimento medesimo è ammesso il ricorso al Consiglio direttivo nazionale.

La conseguente delibera del Consiglio direttivo nazionale, adottata dopo aver sentito il Presidente regionale, è definitiva.

La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo nazionale nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, o abbia completamente ignorato i doveri sociali, ovvero abbia gravemente danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale od il prestigio ed il buon nome dell'Associazione.

La proposta di radiazione, scritta e motivata, deve essere presentata al Consiglio direttivo nazionale dal Presidente nazionale, dopo aver sentito il Presidente della Sezione ed il Presidente regionale di appartenenza del socio, ed il socio stesso. La

relativa deliberazione, notificata all'interessato dal Presidente nazionale, è portata a conoscenza del Presidente regionale e del Presidente di Sezione.

Avverso la decisione del Consiglio direttivo nazionale è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato.

La decisione adottata dal Collegio nazionale dei Probiviri è definitiva.

Il richiamo scritto, la sospensione e la radiazione a carico dei componenti degli Organi centrali ed ausiliari dell'Associazione, o dei Presidenti regionali o dei Presidenti di Sezione, sono proposti dal Presidente nazionale, con motivazione scritta, al Consiglio direttivo nazionale, che decide nel merito con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

La delibera viene portata dal Presidente nazionale a conoscenza dell'interessato, il quale può ricorrere al collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica stessa.

La decisione adottata dal Collegio nazionale dei Probiviri è definitiva.

La perdita della qualifica di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica e funzione in seno all'Associazione.

TITOLO III Ordinamento

Art. 9. - L'Associazione si articola in Organi centrali, regionali e periferici ed in Organi ausiliari e di studio.

Art. 10. - Sono Organi centrali dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio nazionale dei Probiviri;
- il Comitato consultivo.

Sono Organi regionali dell'Associazione:

- l'Assemblea regionale dei Presidenti di Sezione;
- i Presidenti regionali.

Sono Organi periferici:

- l'Assemblea di Sezione;
- il Consiglio direttivo di Sezione;
- il Presidente di Sezione;
- il Capo Nucleo.

Sono Organi ausiliari:

- l'Ufficio del Segretario Generale;
- l'Ufficio del Direttore Amministrativo.

E' Organo di studio:

il Centro Studi Militari Aeronautici che opera per gli scopi di cui al precedente art. 2 e secondo le norme contenute nel Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 47.

Art. 11. - L'Assemblea generale dei soci è costituita:

- in seduta ordinaria, dai Presidenti regionali o loro Rappresentanti eletti dall'Assemblea regionale. Per le Regioni in cui è costituita una sola Sezione, partecipa il Presidente di Sezione o un suo Rappresentante eletto dall'Assemblea di Sezione. I Presidenti regionali e gli eventuali Presidenti di Sezione rappresentano la totalità dei soci iscritti ed aventi diritto di voto nelle rispettive Regioni e Sezioni di competenza;
- in seduta plenaria, dai Presidenti delle Sezioni o loro Rappresentanti eletti dalle Assemblee di Sezione. Essi rappresentano la totalità dei soci iscritti ed aventi diritto a voto nelle singole Sezioni.

L'Assemblea generale dei soci, all'inizio della seduta, elegge un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, nonché, in caso di Assemblea elettiva, tre Scrutatori che non risultino candidati alle cariche sociali.

Art. 12. - L'Assemblea generale dei soci viene convocata, in seduta ordinaria entro il primo semestre di ogni anno, nella località, alla data e con l'ordine del giorno fissati dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

Essa è costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti regionali ed eventuali Presidenti di Sezione che rappresentino almeno la metà dei soci iscritti ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno ventiquattrore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria approva la relazione del Presidente nazionale, i bilanci consuntivi e preventivi annuali e delibera su qualsiasi argomento di interesse generale dell'Associazione .

Art. 13. - L'Assemblea generale dei soci viene convocata in seduta plenaria ogni quattro anni e si riunisce nei tempi e con le modalità previste per la seduta ordinaria. L'ordine del giorno viene fissato dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti di Sezione che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 14. - L'Assemblea generale dei soci, sia in seduta ordinaria che plenaria, delibera a maggioranza, adottando il sistema ponderale.

Art. 15. - L'Assemblea generale dei soci pu~ essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento, su iniziativa del Consiglio direttivo nazionale, dei Presidenti regionali e dei Presidenti di Sezione, purché complessivamente rappresentino almeno un quinto dei soci dell'Associazione iscritti ed aventi diritto di voto.

Art. 16. - L'Assemblea generale dei soci in seduta plenaria elegge il Presidente nazionale, quindici Consiglieri nazionali (di cui 7 ufficiali e 8 sottufficiali e militari di truppa), i membri del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio nazionale dei Probiviri, prescegliendoli tra coloro che prestano o abbiano prestato servizio nell'Aeronautica militare. Delibera, inoltre, su qualsiasi argomento di particolare importanza per la vita e lo sviluppo dell'Associazione.

L'Assemblea plenaria pu~ eleggere il Presidente nazionale onorario.

Art. 17. - Copia dei verbali dell'Assemblea generale dei soci, con allegati i bilanci preventivi e consuntivi, a cura della Presidenza nazionale deve essere trasmessa al Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro.

Art. 18. - Il Consiglio direttivo nazionale è composto da:

- il Presidente nazionale, che lo presiede;
- tre Vice Presidenti nazionali;
- dodici Consiglieri nazionali.

Il Consiglio direttivo nazionale viene eletto con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto ed i suoi membri hanno un mandato di quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso che un membro cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima del termine del mandato, subentra per il restante periodo il socio della stessa categoria che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell'ultima elezione il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, subentra il socio più anziano di iscrizione all'Associazione.

I tre Vice presidenti nazionali sono eletti dal Consiglio direttivo nazionale tra i 15 Consiglieri nazionali.

Il Presidente nazionale, un Vice Presidente nazionale e due Consiglieri nazionali debbono avere il proprio domicilio nell'ambito della Provincia di Roma.

Art. 19. - Il Consiglio direttivo nazionale sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci. Autorizza la costituzione delle Sezioni; autorizza altresì la costituzione dei Nuclei e la loro elevazione a Sezione, sentito il parere del Presidente della Sezione interessata; stabilisce l'attività e le linee programmatiche del periodico sociale "Aeronautica".

Provvede a redigere i bilanci annuali consuntivo e preventivo. Indica l'importo della quota annua dei soci, nonché l'importo del fondo di dotazione dei Presidenti regionali.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20. - Il Comitato consultivo è costituito dal Presidente nazionale che lo presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri nazionali domiciliati nell'ambito della Provincia di Roma, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 18.

Esso è organo consultivo del Presidente nazionale per gli affari ordinari e straordinari, organizzativi e gestionali.

Art. 21. - Il Presidente nazionale, la cui sede legale è in Roma, ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo nazionale ed il Comitato consultivo.

Ha la direzione editoriale del periodico sociale "Aeronautica", delle pubblicazioni dell'Associazione e del Centro Studi militari aeronautici.

Provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo nazionale, alla nomina del Direttore responsabile del periodico "Aeronautica".

Ha inoltre la facoltà di conferire specifici mandati a soci particolarmente qualificati che, del loro operato, rispondono direttamente al conferente.

Art. 22. - Il Presidente nazionale esercita il proprio mandato, sia sul territorio italiano, che all'estero.

Emana le direttive programmatiche, controllandone l'attuazione, anche attraverso i

Presidenti regionali, necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie ed al perseguimento degli interessi dell'Associazione.

Indice, sentito il Consiglio direttivo nazionale, le manifestazioni di carattere nazionale o interregionale.

Art. 23. - In caso di impedimento, il Presidente nazionale viene sostituito, con le stesse attribuzioni, dal Vice Presidente nazionale da lui indicato.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica del Presidente Nazionale, lo stesso Vice Presidente nazionale provvederà, entro il termine di 60 giorni, ad indire una riunione straordinaria dell'Assemblea generale dei soci in seduta plenaria, per l'elezione del nuovo Presidente nazionale.

Art. 24. - Quando il Presidente nazionale o chi lo sostituisce temporaneamente si trovi nella necessità di dover adottare dei provvedimenti che, per la loro inderogabilità, non possono essere tempestivamente deliberati dal Consiglio direttivo nazionale, deve sentire il parere del Comitato consultivo. Le conseguenti decisioni debbono essere sottoposte all'esame del Consiglio direttivo nazionale, alla prossima riunione utile, per la ratifica.

Art. 25. - Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti, i cui componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti.

Il Collegio nazionale dei Revisori ha la vigilanza ed il controllo economico e finanziario dell'Associazione, secondo le vigenti norme di legge

Art. 26. - Il Collegio nazionale dei Probiviri, i cui componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni controversia che, nell'ambito dell'Associazione, possa sorgere nei confronti dei soci e degli Organi dell'Associazione stessa.

Il suo giudizio al riguardo è inappellabile.

Art. 27. - L'Assemblea regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni esistenti nella Regione stessa. In caso di impedimento del Presidente di Sezione, interviene in sostituzione un Vice Presidente della Sezione interessata.

I Presidenti e/o i Vice Presidenti di Sezione rappresentano la totalità degli iscritti nelle Sezioni operanti nella propria Regione ed aventi diritto di voto.

Art. 28. - L'Assemblea regionale viene convocata il primo quadrimestre di ogni anno dal Presidente regionale, il quale fissa la data e la località della riunione. Provvede inoltre, sentito il parere dei Presidenti delle Sezioni della propria Regione, a stilare l'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida con la presenza di tanti Presidenti o Vice Presidenti di Sezione che rappresentino almeno la metà dei soci iscritti nell'ambito regionale ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea, all'inizio, elegge un proprio Presidente, un Segretario e due Scrutatori. Le votazioni avvengono a maggioranza e le delibere adottate sono vincolanti per tutte le Sezioni della Regione.

Art. 29. - L'Assemblea regionale elegge il Presidente regionale prescegliendolo tra i soci che prestano, o che abbiano prestato servizio, nell'Aeronautica militare.

Esamina e delibera su qualsiasi argomento riguardante la vita e le attività delle

Sezioni, il loro sviluppo ed il loro inserimento nel contesto sociale, locale e regionale. Indice ed approva manifestazioni e cerimonie aventi carattere di interesse collettivo e regionale.

Inoltre, esamina ed approva l'elenco dei candidati regionali, da proporre per l'elezione degli Organi centrali.

Art. 30. - Il Presidente regionale, che ha domicilio nella Regione di competenza, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Nel caso di temporaneo impedimento, viene sostituito dal Presidente di Sezione della propria Regione con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente regionale, per qualsiasi motivo, lo stesso Presidente di Sezione provvederà ad indire, entro 60 giorni, un'Assemblea regionale straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

Art. 31. - Il Presidente regionale rappresenta l'Associazione nell'ambito della propria Regione. Rappresenta inoltre le Sezioni operanti nella Regione stessa nell'Assemblea generale dei soci, come previsto dal precedente art. 12.

Convoca e predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea regionale e coordina le attività delle Sezioni della propria Regione, riferendone periodicamente alla Presidenza nazionale.

Delibera in merito al ricorso, avanzato da un socio, avverso il provvedimento di richiamo scritto, adottato dalla Sezione cui il socio stesso è iscritto, nonché fornisce al Presidente nazionale ogni elemento di giudizio utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di radiazione nei confronti del socio.

Gestisce, per l'espletamento del suo mandato, il fondo di dotazione, del quale annualmente provvederà a rendere conto alla Presidenza nazionale.

Il Presidente regionale può partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee annuali delle Sezioni della propria Regione.

Per l'assolvimento dei compiti a lui affidati, può avvalersi di uno o più soci da lui prescelti, sentita l'Assemblea regionale, che del loro operato rispondono direttamente al conferente.

Art. 32. - L'Assemblea di Sezione è convocata entro il primo bimestre dell'anno e vi partecipano i soci, compresi quelli dei Nuclei dipendenti, che siano in regola con il versamento della quota sociale fino all'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea. Il versamento della quota sociale fino all'anno precedente costituisce presupposto di appartenenza all'Associazione e di esercizio del diritto di voto.

Ogni socio può rappresentare, in base a delega scritta, non più di altri tre soci.

L'Assemblea elegge all'inizio della seduta un Presidente, un Segretario e, in caso di Assemblea elettiva, tre Scrutatori.

Art. 33. - L'Assemblea di Sezione elegge tra i propri iscritti, inclusi quelli dei Nuclei dipendenti, il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo di Sezione, prescegliendoli tra i soci che prestano, o che abbiano prestato servizio, nell'Aeronautica militare.

Può inoltre eleggere un Rappresentante dei soci aggregati, quale componente del Consiglio stesso.

L'Assemblea delibera sulla relazione del Presidente, sui rendiconti annuali preventivi e consuntivi e su qualsiasi argomento che interessa la vita della Sezione.

L'Assemblea di Sezione può eleggere un Presidente di Sezione onorario.

Art. 34. - Il Presidente di Sezione rappresenta la Sezione a tutti gli effetti. Presiede alle attività della Sezione e, avvalendosi dell'opera del Tesoriere, compila i rendiconti annuali preventivi e consuntivi. Trasmette alla Presidenza nazionale copia dei rendiconti stessi per il controllo da parte del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 35. - Il Consiglio direttivo di Sezione è composto:

-dal Presidente di Sezione;

- da due Vice Presidenti e da 5 Consiglieri, per le Sezioni con un numero di soci non superiore a 100;

- da due Vice Presidenti e da 5 Consiglieri, più un ulteriore Consigliere ogni 100 soci o frazione superiore a 50, oltre al primo centinaio.

Il numero complessivo dei Consiglieri, compresi i due Vice Presidenti, non può comunque essere superiore a 11;

- dal Rappresentante dei soci aggregati, senza diritto di voto, qualora eletto.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ad ogni rinnovo del Consiglio direttivo di Sezione, quest'ultimo provvede ad eleggere i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Nel caso di temporaneo impedimento, il Presidente della Sezione viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Associazione.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente di Sezione, per qualsiasi motivo, lo stesso Vice Presidente provvederà ad indire, entro 60 giorni, un'Assemblea straordinaria di Sezione per l'elezione del nuovo Presidente.

Nel caso che un membro del Consiglio direttivo cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima della scadenza del suo mandato, subentra il socio che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell'ultima elezione il maggior numero di voti. In caso di parità subentra il socio più anziano.

Art. 36. - Il Presidente ed il Consiglio direttivo di Sezione svolgono, nell'ambito della sezione, le corrispondenti funzioni del Consiglio direttivo nazionale e del Presidente nazionale.

Il Presidente di Sezione, d'intesa con il Consiglio direttivo di Sezione, nomina i Capi Nucleo.

Art. 37. - La Sezione è l'unità fondamentale dell'Associazione e può essere costituita in ogni Comune e anche all'estero, nel cui comprensorio risiedano almeno cento soci effettivi e vi sia disponibilità di idoneo luogo di riunione e di mezzi organizzativi sufficienti.

Il Consiglio direttivo nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni anche con un numero inferiore a cento soci effettivi, purché esistano sufficienti mezzi organizzativi e motivi di ordine territoriale.

Le Sezioni già costituite con un numero di soci inferiore a cento, ancorché i soci stessi risiedono in Comuni diversi da quello sede della Sezione, continuano a sussistere.

La Sezione deve essere intitolata ad un Caduto od a un Decorato deceduto dell'Aeronautica militare, il cui nome viene riportato sul Labaro di dotazione della Sezione medesima.

Art. 38. - Nelle località dove risiedano almeno trenta soci effettivi, può essere costituito un Nucleo, facente capo alla Sezione più vicina e con sede nella stessa

Provincia.

I Nuclei che abbiano un numero di soci e mezzi organizzativi idonei, come previsto dal precedente art. 37, possono essere elevati a Sezione dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta della Sezione da cui dipendono.

Art. 39. - Il Segretario generale ed il Direttore amministrativo sono i coadiutori diretti del Presidente nazionale, ciascuno nel settore organizzativo ed amministrativo di rispettiva competenza.

Essi vengono nominati tra i soci che prestino, o che abbiano prestato servizio nell'Aeronautica militare ed aventi domicilio nell'ambito della Provincia di Roma, dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente, e partecipano a tutte le riunioni del Consiglio direttivo nazionale, senza diritto a voto.

Il Segretario generale assolve altresì alle funzioni di segretario del Consiglio direttivo nazionale.

TITOLO IV

Disposizioni amministrative

Art. 40. - L'anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre .

Art. 41. - Le cariche elettive non sono retribuite. Ad ogni Presidente regionale sarà assegnata annualmente una somma, quale rimborso per le spese sostenute per l'espletamento delle sue attività. Il relativo importo sarà proporzionale al numero delle Sezioni presenti in ogni singola Regione.

Al Segretario generale ed al Direttore amministrativo saranno rimborsate le spese sostenute per i compiti inerenti all'Associazione.

Art. 42. - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di associazione;
- b) dalle donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni;
- c) dai proventi delle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- d) dalla rendita del fondo sociale;
- e) dai contributi del Ministero della Difesa e di altri Enti pubblici e privati.

Art. 43. - La quota sociale viene fissata ogni anno dal Consiglio direttivo nazionale, tenuto conto delle esigenze organizzative e di sviluppo dell'Associazione, riconosciute dall'Assemblea generale dei soci, in seduta ordinaria o plenaria.

In relazione ai programmi delle attività della Sezione, nonché di particolari esigenze, il Consiglio direttivo di Sezione può determinare annualmente una eventuale misura integrativa della quota che il socio è tenuto a versare a favore della Sezione stessa.

Tale integrazione, di massima, non potrà essere superiore al 50% degli importi stabiliti dal Consiglio direttivo nazionale ai sensi del presente articolo.

Art. 44. - - Le entrate della Sezione sono costituite:

- dalla quota sociale di cui al precedente Art. 43.;
- da oblazioni, elargizioni e contributi conferiti a qualsiasi titolo;
- da proventi derivanti dalle attività e dalle manifestazioni promosse dalla Sezione;
- dalla rendita del fondo della Sezione.

Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti verranno trasferiti al fondo patrimoniale dell'Associazione Arma Aeronautica.

Art. 45. - Il Consiglio direttivo nazionale provvede annualmente a redigere, sulla base dei dati inerenti il funzionamento della Presidenza nazionale e dell'Associazione forniti dal Direttore amministrativo, i bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.

TITOLO V

Modifiche allo Statuto - Regolamento

Art. 46. - Le proposte di modifica dello Statuto e quelle del relativo Regolamento di attuazione possono essere avanzate dalle Sezioni al Consiglio direttivo nazionale, il quale le sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea generale dei soci.

Lo Statuto sociale pu~ essere modificato dall'Assemblea generale dei soci con l'approvazione di almeno tre quarti degli intervenuti e sempreché tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto a voto.

Art. 47. - Il Regolamento per l'attuazione dello Statuto deve essere approntato dal Consiglio direttivo nazionale, deliberato dall'Assemblea generale dei soci entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e sottoposto all'approvazione delle Autorità dello Stato competenti.

Art. 48. - In caso di carenza nel funzionamento di una Sezione o qualora la Sezione stessa non abbia la possibilità di provvedere alla propria riorganizzazione ovvero per altre cause di particolare gravità, debitamente contestati alla Sezione stessa, il Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo nazionale ed il Presidente regionale competente, pu~ nominare un Commissario straordinario, col compito di provvedere al riordinamento della Sezione e alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la regolare elezione delle cariche sociali.

Il Commissario straordinario pu~ rimanere in carica per un periodo non superiore a sei mesi, durante i quali assume tutti i poteri del Consiglio direttivo di Sezione, per lo svolgimento dell'ordinaria attività della Sezione stessa.

Qualora al termine di tale periodo sussistano difficoltà nel funzionamento regolare della Sezione, il Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo nazionale ed il Presidente regionale competente, pu~ deliberare la proroga di altri sei mesi della gestione commissariale ovvero lo scioglimento della Sezione.

TITOLO VI

Varie

Art. 49. - Il Labaro sociale ed il distintivo sociale sono conformi agli allegati n° 1 e n° 2 al presente Statuto, vistati dalle Autorità dello Stato competenti.

Art. 50. - L'appartenenza all'associazione viene comprovata dalla tessera sociale, rilasciata all'atto dell'iscrizione e convalidata annualmente secondo le norme del regolamento.

Art. 51. - La Presidenza nazionale, la Sezione ed i Nuclei intervengono alle cerimonie ufficiali con il Labaro sociale.

I soci possono portare il distintivo dell'Associazione e sono tenuti ad indossare l'uniforme sociale nelle manifestazioni e rappresentanze ufficiali nelle fogge previste dal Regolamento.

Art. 52. - L'interpretazione delle norme del presente Statuto deve essere fatta con il sussidio delle norme regolamentari e viceversa; per quanto non sia stato in essi espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti Leggi dello Stato.

Art. 53. - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio viene devoluto ad uno o più Enti di carattere aeronautico, che perseguono fini di assistenza a carattere patriottico, precisati nella relativa deliberazione dell'Assemblea generale dei soci.

- 1 -